

	STATUTO	
	"Futuro prossimo"	
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Natura Giuridica, Sede Legale e Durata	
	1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3	
	luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata	
	"Futuro prossimo - APS"	
	(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale	
	a Striano (Na) in via Mulitiello n. 51. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento del-	
	la sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimen-	
	to della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea	
	straordinaria di modifica dello statuto.	
	1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momen-	
	to della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore	
	(RUNTS).	
	1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 2 – Scopo ed Oggetto Sociale	
	2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro,	
	neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in	
	favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, re-	
	ligione, razza e condizioni socioeconomiche.	
	2-2 Ai fini dell'assenza dello scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgi-	

mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

♣ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.

a);

♣ prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

♣ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

♣ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

♣ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

	del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);	
♣	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);	
♣	organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso	
	(lett. k);	
♣	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa (lett. l);	
♣	accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);	
♣	agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e succes-	
	sive modificazioni (lett. s);	
♣	organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);	
♣	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organiz-	
	zata (lett. z)	
	2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione	
	che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in confor-	
	mità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa po-	
	trà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati,	
	per lo svolgimento dell'attività istituzionale.	
	2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di	
	cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avva-	

Pag. 3 a 20

larsi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – Patrimonio ed Entrate

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di

ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- A) il diritto a partecipare alle attività associative;
- B) il diritto di voto in Assemblea;
- C) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- D) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – Perdita della Qualifica di Socio

ché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- I) libro dei soci;
- II) registro dei volontari;
- III) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- IV) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 – ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

01) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

02) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

03) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

04) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

05) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

	responsabilità nei loro confronti;	
	06) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;	
	07) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.	
	8-16 L'Assemblea straordinaria:	
	i) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;	
	ii) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;	
	iii) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 9 – Consiglio Direttivo e Presidente	
	9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.	
	9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.	
	9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.	
	9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del	
	Pag. 11 a 20	

Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

1°) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

2°) la fissazione delle quote associative;

3°) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

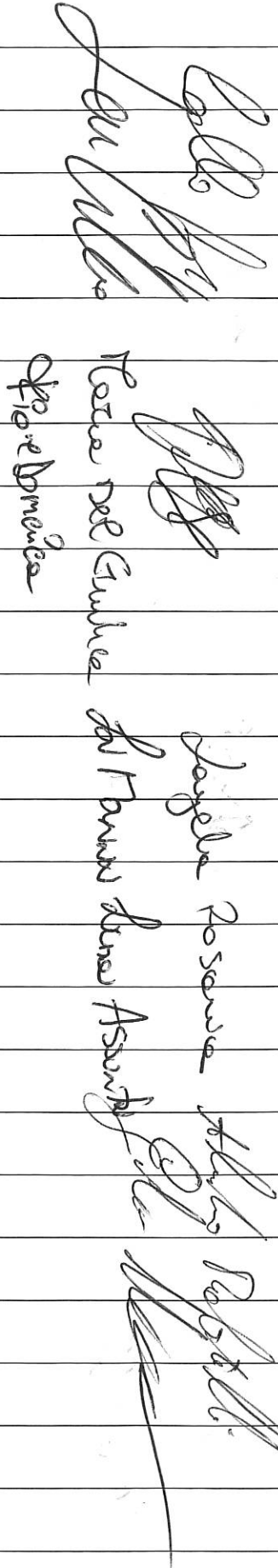
4°) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

5°) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

6°) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

7°) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei re-

	golamenti sociali;	
	8°) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;	
	9°) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;	
	10°) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;	
	11°) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.	
	9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.	
	9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.	
	Art. 10 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente	
	10-1 Il Consiglio Direttivo decade:	
	➤ per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;	
	➤ per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;	
	➤ per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.	
	10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.	
	10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:	

	✓ per dimissioni;	
	✓ per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.	
	10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano,	
	dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei suc-	
	cessivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.	
	Art. 11 – Segretario e Tesoriere	
	11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali	
	delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli	
	spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deli-	
	berati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.	
Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesorie-		
re al materiale pagamento.		
11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla ge-		
stione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, prov-		
vedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone,		
in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini eco-		
nomici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento		
delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del pe-		
riodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e		
l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.		
11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.		
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svol-		
gere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le fun-		
zioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento,		

Pag. 14 a 20

ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

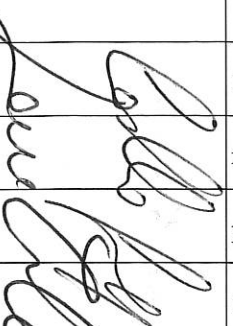
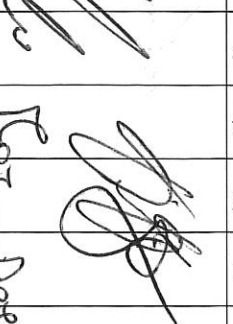
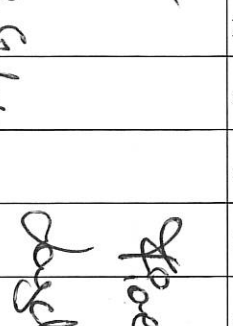
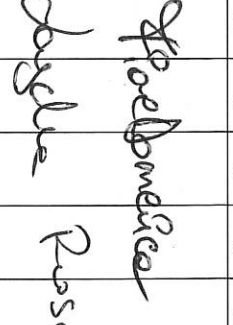
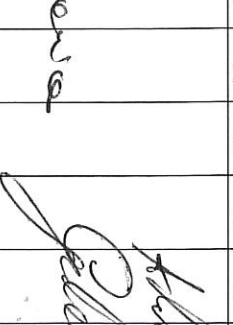
Art. 12 – Esercizio Sociale e Bilancio

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 euro;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

   Paolo Rossi Luca Rossi Anna Rossi	12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.	
	12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.	
	12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 13 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti	
  Stefania Rossi Giulia Rossi	13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.	
	13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.	
	13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.	
	Pag. 16 a 20	

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 - Scioglimento

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola Compromissoria

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 - Norme Applicabili

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle

norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto, a Striano (Na) il 2 maggio 2025:

Presidente: **Giordano Mariano**

Vice Presidente: **Prospero Ferrara Nando**

Segretario: **Casillo Lorenzo**

I soci:

Robustelli Aleandro

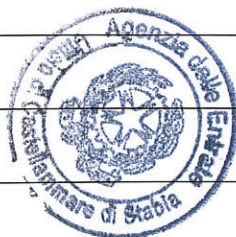
Casillo Giuseppe

Del Giudice Maria

La Manna Lucia Assunta

Fiore Domenica

Langella Rosamaria



Agenzia	Direzione Provinciale II di Napoli
Entrate	
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	161 53
In data	22/05/2025
Totale versato	398,00
Il Direttore territoriale	

IL FUNZIONARIO
Raffaella Erri